

D.D. n. 3341 del 03/09/2025

#### IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 aprile 2022, n. 74, concernente il "Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009, recante le equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;



VISTO l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente il personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente il "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82 concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il Protocollo del 30 novembre 2022 che definisce le modalità di accesso e di utilizzo del Portale unico di reclutamento adottato d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs n.101 del 2018 e ss.mm.ii, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;

VISTA la note dell'Ufficio Attività Sportive n. 12682 del 25 luglio 2025 concernente i posti disponibili del concorso in argomento

DECRETA



#### Art. 1

#### POSTI A CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per titoli sportivi e culturali, a 7 posti per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse così suddivisi:

- n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina sport del ghiaccio, specialità pattinaggio figura danza coppia;
- n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva, specialità boulder;
- n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina arrampicata sportiva, specialità speed;
- n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 50 farfalla (vasca lunga);
- n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria -58 kg;
- n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina ginnastica artistica, specialità volteggio;
- n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina scherma, specialità fioretto.

Per ciascuna delle discipline sopraindicate, sarà formulata apposita graduatoria, nella quale si terrà conto, qualora applicabili, delle riserve previste dall'art. 131, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

#### Art. 2

#### REQUISITI DI AMMISSIONE

Il concorso è riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi di cui all'allegato A al presente bando e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. godimento dei diritti politici;
- 2. età non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 35;
- 3. idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale 20 aprile 2022 n. 74;



- 4. possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- 5. possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione, ad eccezione dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, che devono sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo. A tal fine l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica della conservazione di tali requisiti.

# Art. 3 ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

# Art. 4

#### TITOLI

Le categorie dei titoli sportivi e culturali ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando.



Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro; i punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili.

Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma precedente sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti nei diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione.

Nel caso di manifestazioni con cadenza anche pluriennale, quali Olimpiadi, Campionati Mondiali ed Europei, Universiadi e Giochi del Mediterraneo, si terrà conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di diciotto mesi sopraindicato.

Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 4 del punto 2 "Titoli culturali" dell'allegato A, afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. Sono, altresì, valutabili le lauree, le lauree specialistiche ed i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati, ai sensi dei decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire è quello dei titoli di studio cui sono equiparati.

#### Art. 5

### DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate.



Il candidato può accedere all'applicazione attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID)

Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del Reclutamento, all'indirizzo <a href="www.InPA.gov.it">www.InPA.gov.it</a>. Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso, oltre a quella di compilazione e di invio on-line.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio online delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it.

Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.

Ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di

7/12



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE essere a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo articolo 75.

Per i candidati che non hanno compiuto il 18° anno di età, la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata tramite posta elettronica certificata (PEC) da uno dei genitori, purchè esercente la responsabilità genitoriale, o in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore, unitamente a copia dei documenti di identità compreso quello del candidato, al seguente indirizzo riu.concorsipubblici@cert.vigilfuoco.it e deve contenere, per quanto compatibili, i dati relativi al minore come di seguito indicati.

I candidati devono dichiarare nella domanda:

- a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
- b) l'esatta indicazione della residenza anagrafica e del proprio indirizzo email e PEC;
- c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;
- d) di essere riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali;
- e) di detenere almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione di cui all'allegato A al presente bando;
- f) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- g) la disciplina o specialità sportiva per cui intendono concorrere;
- h) i titoli di cui all'art. 4 del presente bando, con la precisazione dell'Ente che lo ha rilasciato e della data di conseguimento;
- i) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE dall'impiego presso una pubblica amministrazione, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

- j) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo;
- k) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- l'eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parità di merito, dall'art. 131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni;
- m) il possesso di eventuali titoli di preferenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni;

Le successive eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella sezione "Il mio profilo" ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) da parte del genitore o tutore del minore.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

# Art. 6

#### COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE soccorso pubblico e della difesa civile ed è composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e da un componente esperto non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, i relativi supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

#### Art. 7

#### FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di disciplina o specialità sportiva sulla base della valutazione dei titoli di cui all'articolo 4 del presente bando.

L'Amministrazione redige le graduatorie del concorso, tenendo conto in caso di parità delle graduatorie di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, del tesseramento da almeno due anni ad un gruppo sportivo dei vigili del fuoco e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione; non saranno presi in considerazione i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine di seguito indicato nel presente articolo.

Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo riu.concorsipubblici@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dalla richiesta dell'Amministrazione. A tal fine farà fede la data di invio on-line per l'inoltro a mezzo posta certificata.

#### Art. 8

#### APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE FINALI

Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è approvata la graduatoria finale di ciascuna disciplina o specialità sportiva e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie.



Il Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno contenente detto decreto, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <a href="http://www.vigilfuoco.it">http://www.vigilfuoco.it</a> e reso noto tramite avviso sul Portale unico di reclutamento <a href="http://www.InPA.gov.it">www.InPA.gov.it</a>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul Portale unico di reclutamento www.InPA.gov.it decorre il termine per le eventuali impugnative.

#### Art. 9

#### CORSO DI FORMAZIONE

Lo svolgimento del corso di formazione è disciplinato dall'articolo 6 del decreto ministeriale 20 aprile 2022, n. 74.

#### Art. 10

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.

L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, limitazione, cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

## Art. 11 ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio V – Concorsi della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

#### Art. 12

### DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia e le altre disposizioni specifiche di settore vigenti al momento della pubblicazione del presente bando.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it.

F.to PER IL CAPO DIPARTIMENTO IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Mannino